

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4257

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BRANDOLINI, GATTI, AGOSTINI, BOCCUZZI, MARCO CARRA,  
FARINONE, GNECCHI, MATTESINI, MIGLIOLI, SANTAGATA,  
SCHIRRU, TRAPPOLINO, ZUCCHI**

Modifica all'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta da parte delle cooperative agricole

*Presentata il 5 aprile 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, prevede la concessione di agevolazioni contributive per i lavoratori agricoli delle zone di montagna o svantaggiate. Il pagamento in misura ridotta dei contributi per i lavoratori agricoli delle cooperative che svolgono attività di trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1984, n. 240, operanti nelle zone non rientranti nelle agevolazioni contributive, relativamente ai conferimenti dei soci di aziende situate in zone di montagna o svantaggiate, è stato riconosciuto dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) sulla base della circolare ex SCAU n. 28 del 20 giugno 1985, tuttora vigente.

L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), tuttavia, non ha ancora riconosciuto le agevolazioni contributive alle suddette cooperative ritenendo che le norme in materia di riduzioni contributive, per la loro natura di norme speciali, non siano suscettibili di interpretazione estensiva in quanto il loro ambito applicativo è precisamente e rigidamente definito da norme di fonte primaria, pertanto, si tratterebbe, in ogni caso, di estendere un beneficio proprio della gestione agricola ai premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i quali l'INAIL — per espressa deroga di legge — deve applicare i criteri

e le modalità previste per la gestione industria. Tale comportamento contraddice lo stesso operato dell'Istituto, in quanto sulle aliquote contributive dell'industria alimentare alle cooperative agricole di cui alla citata legge n. 240 del 1984, come facilmente dimostrabile dalle circolari e dai prospetti di calcolo, sono applicate le agevolazioni contributive, previste dall'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sia nei territori montani particolarmente svantaggiati, sia nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata.

Tutto ciò determina, con una certa frequenza, situazioni nelle quali una cooperativa agricola con più sedi, percepisce da anni le agevolazioni agricole sui contributi INAIL dell'industria relativi ai propri dipendenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato operanti nelle sedi ubicate in zona svantaggiata o particolarmente svantaggiata, mentre si vede negare

— contrariamente a quanto riconosciuto dall'INPS — le agevolazioni qualora il prodotto delle zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate sia trasformato dalla stessa cooperativa agricola in sedi situate in zone non svantaggiate.

All'articolo 1 viene modificato il comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ai fini della applicazione da parte dell'INAIL — analogamente a quanto già riconosciuto dall'INPS — delle agevolazioni contributive, sulle aliquote industriali applicate alle cooperative agricole ubicate nei territori montani e in quelli svantaggiati, ai lavoratori agricoli a tempo determinato ed indeterminato delle cooperative che svolgono attività di trasformazione ai sensi della legge n. 240 del 1984 operanti in zone non rientranti nelle agevolazioni contributive, relativamente ai conferimenti dei soci per i prodotti provenienti da aziende situate in zone di montagna o svantaggiate.

All'articolo 2 si prevede la copertura della spesa derivante dalla presente legge, pari a euro 2.000.000 a decorrere dal 2011.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali ed assicurativi è altresì riconosciuto alle cooperative e ai relativi consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, operanti in zone non svantaggiate, proporzionalmente al conferimento dei soci aventi aziende situate in zone di montagna o svantaggiate ».

## ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.000.00 di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » Dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

€ 1,00



\*16PDL0048250\*